



## COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 27-03-2023

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA ALIQUOTA E REGOLAMENTO PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **09:59**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CALIGIORE ROBERTO	X		SODANI SIMONA	X	
BRUNI MARIELLA	X		GIOVANNONE FABIO	X	
STACCONE MAURO	X		CORSI MARCO		X
BRUNI DIEGO	X		AVERSA ANTONIO	X	
SAVONI ALESSANDRO	X		DE SANTIS MARIANGELA	X	
MASSA DANIELE	X		DI POFI EMILIANO		X
BRONZI PASQUALE	X		PIROLI EMANUELA	X	
PATRIARCA ALESSIO	X		QUERQUI ANDREA	X	
SANTUCCI GIANCARLO	X				

**PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2**

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: **ACETO FEDERICA - BIANCHINI GINEVRA - DEL BROCCO RICCARDO - MIZZONI MARCO - MACCIOMEI ANGELO.**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il CONSIGLIERE FABIO GIOVANNONE, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**Gli interventi dei consiglieri comunali sono riportanti integralmente nel verbale della seduta.**

Il Presidente del Consiglio, Fabio Giovannone, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno riguardante la conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF relativamente all'esercizio finanziario 2023.

Illustra il Sindaco, Roberto Caligiore.

Dopodiché,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, il quale ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.03.1999, ha istituito l'addizionale per l'anno 1999 nella misura dello 0,2% e con successiva deliberazione n. 11 del 29.02.2000 è stata deliberata, con decorrenza dall'anno 2000, nella misura dello 0,4%;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che

stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 19.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è proceduto a modificare il regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dell'addizionale con decorrenza 1.1.2012 nella misura dello 0,8% e l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

VISTA la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) con la quale è stata approvata la revisione della tassazione IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi con la rimodulazione degli scaglioni IRPEF.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.n.126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2023 è differito al 30/04/2023, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000;

RICHIAMATO il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2021/2035, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 15.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente approvato con **deliberazione n. 62/2022/PRSP in data 18/05/2022** dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Lazio;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione consiliare n. 9 del 12/04/2022 con la quale viene confermata e stabilita in 0,8 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 20/01/2023 con la quale viene proposta al Consiglio Comunale di confermare anche per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, confermando altresì l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, confermando altresì l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

SENTITA la II Commissione Consiliare Bilancio – Finanze - Attività produttive nella seduta del 20/03/2023;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 4 (Piroli, Querqui, De Santis, Aversa)

#### **DELIBERA**

**1) di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2023:**

a) l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%

b) l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F, così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF come da ultima modifica di cui alla delibera consiliare n. 16 del 19.10.2012 (vedi allegato A).

2) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti unanimi favorevoli il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

**IL RESPONSABILE Settore II:**

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 13-03-2023

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. CESARE GIZZI

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 13-03-2023

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. CESARE GIZZI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Giovannone Fabio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA SIMONA TANZI

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA SIMONA TANZI

**IL RESPONSABILE Settore II:**

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 13-03-2023

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. CESARE GIZZI

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 13-03-2023

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. CESARE GIZZI

---



# CITTA' DI CECCANO

(Provincia di Frosinone)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

DEL diciannove ottobre duemiladodici

**OGGETTO** : Modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF - Anno 2012 - Adozione del relativo regolamento.

L'anno duemiladodici, addì diciannove, del mese di ottobre, alle ore 9 e minuti 30, in Ceccano e nel Palazzo Comunale.

Previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
MALIZIOLA MANUELA	X		CIOTOLI ANTONELLO	X	
CIOTOLI ANGELO	X		SPINELLI MARIO	X	
CARLINI FILIPPO	X		RUSPANDINI MASSIMO	X	
RICCI TERENCE	X		CIOTOLI CAMILLO	X	
MONTONI GIOVANNI	X		CALIGIORE ROBERTO	X	
D'ANNIBALE PIETRO	X		STELLA ANGELINO		X
ZACCINI ANTONIO	X		AVERSA ANTONIO		X
TERENZI UMBERTO	X		CERRONI MAURIZIO	X	
DI MARIO ANGELO	X				

Totale Presenze 15

Totale Assenze 2

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.: CASALESE PASQUALE, GIOVANNONE IRENE, CORSI MARCO, MAURA CAMILLO.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. AMEDEO SCARSELLA.

Assume la Presidenza il CONS. CIOTOLI ANTONELLO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica.



Gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale di seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il Decreto 2 agosto 2012 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2012;
- il D.Lgs. n. 360/98;

Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze della Giunta Comunale ad eccezione:

- determinazione dell'aliquota ICI – (l'art. 1, comma 156, della legge finanziaria 2007 prevede, con modifica espressa all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 504 del 1992, che la competenza a determinare l'aliquota ICI sia del Consiglio Comunale);
- determinazione dell'aliquota addizionale IRPEF – (l'art. 1, comma 142, della legge finanziaria 2007 prevede che la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF venga effettuata con regolamento consiliare adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997);

Richiamata la deliberazione di C.C. del 29/08/2011 n. 12, in cui si confermava per l'anno 2011 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4% e l'assoggettabilità di tutti i redditi all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Ritenuto necessario, in considerazione della necessità di assicurare l'equilibrio del bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi erogati, di modificare l'attuale misura della aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;  
Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 10/08/2012, di proposta di adozione del regolamento concernente l'aliquota compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON 10 voti favorevoli e 5 contrari (Caligiore, Ciotoli Camillo, Ruspandini, Cerroni, Terenzi)  
espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

- a) Di adottare il seguente *Regolamento concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale I.R.P.E.F.* che decorrerà per il Comune di Ceccano dall'anno 2012;

##### **Art. 1**

*(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)*

A decorrere dall'anno 2012, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene variata in aumento nella misura dello 0,80%;

##### **Art. 2**

*(Assoggettabilità dei redditi all'addizionale)*

Per l'anno 2012 l'aliquota di cui all'articolo precedente si applica a tutti i redditi assoggettabili all'imposta I.R.P.E.F. senza alcuna esenzione dal tributo.

Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998.